

PROT. N. 431

TRAPANI 29 FEB 2012



PROT. N. 529

Al Signor Sindaco
del Comune di Calatafimi-Segesta

All'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Roma

All'Osservatorio Reg.le LL.PP
Palermo

All'Ispettorato tecnico Reg.le
Presso Assessorato Reg.le LL.PP.
Palermo

All'Ingegnere Capo Dirigente
del Settore Lavori Pubblici
del Comune di Calatafimi Segesta

Al Consiglio Nazionale degli Architetti
Via Di Santa Maria dell'Anima, 16
Roma

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre, 114
Roma

p.c.

All' Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo

All' Ordine degli Architetti della Provincia di
Palermo

A tutti gli Iscritti
Loro sedi

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO ED IL NOLEGGIO DEL PROGRAMMA CALCOLI E SOFTWARE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO, ADEGUAMENTO TERMICO, IMPIANTISTICO, MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ E DELLA SICUREZZA DELLA SCUOLA E. DE AMICIS DI CALATAFIMI-SEGESTA

In relazione alla Determina Sindacale n. 5 del 03.02.2012 per l'affidamento dell'incarico in oggetto si rilevano gli elementi che si evidenziano qui di seguito e che a parere di questi Ordini destano grande perplessità in quanto non conformi alla normativa vigente richiamata nelle premesse del bando medesimo.

- Il riferimento normativo al c. 1 dell'art. 90 e al c. 2 dell'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 è improprio in quanto l'articolato fa esplicita menzione di prestazioni totalmente differenti rispetto a quelle richieste nel bando.
- L'incarico di collaborazione per una attività professionale, qual è la redazione dei calcoli strutturali oggetto dell'affidamento dell'incarico, è ambigua nella definizione, non essendo chiaro se trattasi di attività di progettazione svolta da liberi professionisti, ancorché associati, oppure una collaborazione tecnica, non attuabile come ribadito nella determinazione n° 5 del 27.07.2010 dell'Autorità di

Vigilanza che rileva "In relazione all'affidamento di attività di supporto alla progettazione, si ribadisce quanto affermato con la deliberazione n. 76/2005 in merito al fatto che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, e la responsabilità di quest'ultimo rimane impregiudicata quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto in relazione ad un probabile affidamento di attività di supporto alla progettazione, una eventuale "consulenza" di ausilio alla progettazione di Opere Pubbliche non è contemplata".

- Il noleggio del software" a favore di terzi non è di norma prevista dalle licenze d'uso rilasciate a singoli professionisti, una tale azione, senza il consenso della software house, costituisce violazione del codice civile ed è perseguibile nei termini e nei modi di legge.
- Qualora i professionisti incaricati fossero autorizzati dal fornitore del software, tale attività di noleggio non rientra fra quelle proprie di una società di professionisti.


Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritenuto, per i motivi esposti, che il bando in oggetto non è conforme alla normativa vigente in materia di affidamenti di servizi, e alle motivazioni di carattere deontologico,

SI DIFFIDA

codesta Amministrazione di revocare l'incarico di cui alla Determina n. 5 del 03.02.2012 e sospendere la procedura di affidamento.

Il Presidente Ordine Ingegneri

Ing. Andrea Giannitrapani



Il Presidente Ordine Architetti

Arch. Alberto Ditta

